

SENT. n° 767/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice

Dott.ssa BARBARA VACCA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 1546/2010, promossa da:

[redacted] (c.f. [redacted]), [redacted] (c.f. [redacted])
[redacted] e [redacted] (c.f. [redacted]), rappresentati e
difesi dall'avv. Giuseppe Eugenio LOZUPONE (c.f. LZP GPP 63C13 F604M) e dell'avv.
Emanuela BASSI (c.f. BSS MNL 59E58 D704B) ed elettivamente domiciliati presso il
loro studio legale sito in Forlì, Corso della Repubblica n. 108.

ATTORI

CONTRO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO S.C. (p.i. 00252670401),
rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (c.f. [redacted]) ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in [redacted] n.

CONVENUTA

Firmato Da: VACCA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 97742





In punto a : Intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI

I procuratori di entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi fogli di conclusioni depositati all'udienza del 12.4.2013, quale parte integrante del verbale di tale udienza, da intendersi qui integralmente trascritti e richiamati.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

(concisa esposizione)

██████████, ██████████ e ██████████, dopo aver premesso di essere clienti da oltre trent'anni della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo S.C. e di essersi sempre affidati ai consigli forniti dai suoi preposti, non avendo esperienza in materia di investimenti ed avendo sempre impiegato i risparmi in investimenti prudenti e non speculativi, hanno riferito che nel febbraio 1998, su consiglio del funzionario che si occupava della loro posizione, tale Biribanti Guido, avevano investito l'intera somma a loro disposizione nell'acquisto di titoli della Repubblica Argentina, per un ammontare di £. 100.278.347, pari a € 51.789,44, in quanto presentati come titoli sicuri, con buon rendimento ed esenti da particolari rischi, in quanto emessi da uno Stato sovrano che non avrebbe potuto fallire e comunque garantiti dal Fondo Monetario Internazionale.

A seguito delle note vicende finanziarie che hanno riguardato gli investimenti in titoli di stato argentini, gli attori hanno agito giudizialmente nei confronti della banca al fine di ottenere la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto delle obbligazioni Argentina, oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento della nullità e annullabilità del contratto di acquisto dei titoli per nullità del contratto-quadro in quanto non





sottoscritto dalla banca e comunque per non essere stato adeguato alla nuova normativa, successivamente entrata in vigore (d.lgs. 415/1996 e d.lgs. 58/1998) e privo delle caratteristiche per svolgere la funzione di contratto-quadro prevista dall'art. 18 d.lgs. 415/1996 e poi dall'art. 23 d.lgs. 58/1998 e relativo regolamento Consob 11522 del 1.7.1998, ad iniziare dalla mancanza del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 Reg. Consob. In via di subordine, gli attori hanno chiesto l'annullamento per errore essenziale o comunque la risoluzione per inadempimento della banca rispetto agli impegni contrattualmente assunti e per violazione degli obblighi informativi e di comportamento previsti dall'art. 28 reg. Consob, con particolare riguardo alla mancata illustrazione dei rischi di quella tipologia di investimento, mancata segnalazione della non adeguatezza dell'operazione e del conflitto di interessi e per non aver informato del cattivo andamento dei titoli e dell'aggravarsi dei rischi di insolvenza, consigliando al contrario di mantenere l'investimento fino alla naturale scadenza, nonostante le loro preoccupate richieste di disinvestimento.

La Banca di Credito Cooperativo di Gatteo S.C. si è ritualmente costituita contestando le pretese degli attori, eccepandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. La banca convenuta ha in particolare rilevato che il TUF 1998 era entrato in vigore dopo l'investimento in questione, con conseguente sua inapplicabilità, che l'investimento non era stato affatto sollecitato dai suoi preposti ma richiesto dalla [REDACTED] e che erano state comunque fornite e raccolte tutte le necessarie informazioni. la BCC di Gatteo ha negato la mancanza di forma scritta del contratto quadro, precisando che prima del default gli attori avevano comunque percepito cedole per € 14.763,54, che nel 2005 avevano aderito all'OPSVV convertendo le originarie obbligazioni argentine in nuovi titoli warrant (Arg. Par Arg. Dis e Warrant Arg.) per un controvalore attuale di € 25.184,84 e percepito





cedole per ulteriori € 6.791,12. La banca inoltre eccepito la prescrizione della domanda di annullamento e di risarcimento danni, l'intervenuta convalida del negozio annullabile a seguito dell'adesione all'OPSVV e in via riconvenzionale di accertare la nullità anche di tutte le altre operazioni di investimento poste in essere e in ogni caso la restituzione dei titoli e delle cedole incassate.

Assegnati i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c. la causa è stata rinviata per conclusioni senza espletamento di alcuna attività istruttoria ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Va innanzitutto respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. All'azione di risoluzione di tipo contrattuale si applica infatti l'ordinaria prescrizione decennale. L'azione di nullità non è soggetta a prescrizione, mentre la prescrizione quinquennale applicabile all'azione di annullamento e risarcimento dei danni ex art. 1442 c.c. risulta essere stata adeguatamente interrotta dalla missiva inviata in data 11.9.2006, precisando che il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione non può essere individuato - come preteso dalla banca - nel giorno di acquisto dell'investimento obbligazionario ma solo dal giorno del default della Repubblica Argentina, avvenuto - come noto - il 21 dicembre 2001, iniziando la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Passando al merito, deve essere *in primis* affrontata la questione della nullità del contratto quadro per difetto della necessaria forma scritta sollevata dagli attori.

Nell'esaminare tale questione deve tuttavia precisarsi che l'investimento in questa sede contestato risale al 3.2.1998 e dunque ad epoca precedente l'emanazione e l'entrata in vigore del d.lgs. 58/1998 (c.d. T.U.F) e del relativo Reg. Consob 11522/98, con conseguente irrilevanza di tutta la giurisprudenza invocata dagli attori in ordine alla





nullità per "obsolescenza" del contratto, per mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta, inapplicabile al caso di specie.

Nella controversia per cui è causa non è pertanto possibile dichiarare la nullità sopravvenuta del contratto-quadro per mancato adeguamento del suo contenuto alle nuove prescrizioni imposte dal TUF 1998, trattandosi di normativa non applicabile ai rapporti e agli investimenti già effettuati.

Ciò precisato, si deve tuttavia osservare che anche sulla base del d.lgs. 1/1991, applicabile *ratione temporis*, vigeva l'onere di forma scritta per il c.d. contratto quadro.

Ai sensi dell'art. 6, lett. c) d.lgs. 1/1991, nello svolgimento della loro attività, le società di intermediazione mobiliare *"devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente"*.

Pertanto, anche sotto il vigore del d.lgs. 1/1991 vigeva l'onere della forma scritta per la stipula del contratto-quadro, con conseguente necessità di verificare l'esistenza di un valido contratto quadro stipulato per iscritto e idoneo a sorreggere i successivi ordini di acquisto, avendo gli attori lamentato anche la nullità del contratto per mancanza della necessaria forma scritta.

Come eccepito dagli attori, tra la documentazione prodotta dalla banca non emerge la presenza di un valido contratto-quadro, avendo la B.C.C. di Gatteo unicamente prodotto, quale doc. 1, una lettera di incarico per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari datata 27.10.1995, recante





tuttavia la sola sottoscrizione dei soli attori, senza alcuna sottoscrizione, neppure come visto per controllo o autentica, da parte del funzionario della banca.

Trattandosi di contratto per il quale è prevista la forma scritta *ad substantiam* è necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti negoziali, stanti anche i rilevanti doveri di protezione che scaturiscono da tale contratto e sui quali il contraente debole ha diritto di confidare.

Va aggiunto che la mancanza di sottoscrizione di una delle parti non può neppure essere superata dalla concorde ammissione delle parti, dalla dichiarazione confessoria di una delle parti ovvero dal comportamento dalle stesse tenuto (situazioni peraltro nel caso in esame non sussistenti), atteso che il contratto di investimento nullo in quanto sottoscritto dal solo cliente non può essere oggetto di sanatoria o convalida desumibile dal comportamento delle parti o dall'avvenuta esecuzione dello stesso, posto che il contratto nullo non può essere sanato per comportamento concludente. Parimenti, la produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non è idonea a far ritenere concluso il contratto né determina la sua conclusione, qualora la parte che lo abbia sottoscritto abbia già agito in giudizio per farne valere la nullità, come avvenuto nel caso in esame, equivalendo tale contegno alla implicita revoca del consenso rilasciato (cfr. in tal senso Trib. Siena 19.7.2012 n. 261; Trib. Torino 5.1.2010; Trib. Alba 29.10.2010 n. 561; Trib. Torino 29.9.2010; Trib. Mondovì 9.11.2010 n. 390, App. Bari 23.2.2009 n. 167; Trib. Mantova 21.4.2007 n. 873).

Alla luce di quanto sopra esposto e non avendo la banca neppure argomentato in ordine a tale profilo di nullità pur sollevato dagli attori, deve essere dichiarata la nullità del contratto-quadro datato 27.10.1995, con la conseguenza che il successivo contratto di investimento in obbligazioni argentine del 3.2.1998, Rep. Arg. Dem 6/02/97-08 11%





Step down ISIN DE 0001974608 del valore nominale di £. 100.264.320, per un corrispettivo di £. 100.278.347, non essendo sorretto da un valido contratto-quadro, deve essere dichiarato nullo. Né la forma scritta dell'ordine di acquisto può supplire alla mancanza di un valido contratto-quadro, non essendo presenti nell'ordine di investimento i requisiti di forma previsti per il contratto-quadro.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere restituito agli attori quanto da questi corrisposto per l'acquisto del titolo pari a € 51.789,44, previa deduzione in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, delle cedole incassate prima del default, come documentate dalla banca e non contestato dagli attori, per complessivi € 14.763,54, oltre a quanto successivamente incassato, a seguito dell'adesione nel 2005 all'offerta pubblica di scambio, dalle cedole relative alle obbligazioni Arg. Par Gop 38 XS/020554053, Arg. Dis 7.82% XS/020554584 e Warrant Arg Pil XS/020913924, pari a complessivi € 6.230,96.

La BCC di Gatteo S.C. va, dunque, condannata a restituire agli attori la somma di € 30.794,94,74 (pari alla differenza tra il costo iniziale dell'investimento e le cedole incassate documentate in atti), salva detrazione delle eventuali ulteriori cedole incassate successivamente al 2010, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti, in difetto di prova della mala fede, dalla data della domanda giudiziale fino a quella dell'effettivo saldo.

In accoglimento della conforme richiesta della banca, vanno alla stessa restituiti i titoli ancora in possesso degli attori, Arg. Par Gop 38 XS/020554053, Arg. Dis 7.82% XS/020554584 e Warrant Arg Pil XS/020913924, ottenuti a seguito dell'adesione all'offerta di scambio con le obbligazioni acquistate nel febbraio 1998.

Le ulteriori domande proposte in via subordinata dagli attori restano assorbite dall'accoglimento di quella svolta in via principale di nullità, mentre è rimasta del tutto priva di prova la domanda risarcitoria, non avendo gli attori provato di aver subito danni





ulteriori rispetto a quelli coperti dall'avvenuta restituzione della somma corrisposta per l'investimento.

Priva di fondamento è la domanda della banca diretta ad ottenere la restituzione di tutte le somme percepite dagli attori per gli altri investimenti effettuati, diversi da quello in questa sede contestato, trattandosi di nullità relativa che può essere fatta valere dal solo cliente e non anche dalla banca.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alle domande proposte da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], con citazione notificata il 18-21.5.2010, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo S.C., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- accertata la nullità dell'ordine di acquisto del titolo "Rep. Arg. Dem 6/02/97-08 11% Step down ISIN DE 0001974608" del valore nominale di £. 100.264.320, effettuato il 3.2.1998 per un corrispettivo di £. 100.278.347, per mancanza di un valido contratto-quadro, stante la nullità del contratto datato 27.10.1995, condanna la Banca di Credito Cooperativo di Gatteo a restituire agli attori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] la complessiva somma di € 30.794,94, già detratte le cedole incassate fino al 2010 e previa detrazione delle eventuali ulteriori cedole incassate successivamente, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda giudiziale fino a quella dell'effettivo saldo;

ordina agli attori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] la restituzione alla banca convenuta dei titoli ancora in loro possesso, Arg. Par. Gop 38 XS/020554053, Arg.





Dis 7.82% XS/020554584 e Warrant Arg Pil XS/020913924, ottenuti a seguito dell'adesione all'offerta di scambio con le obbligazioni acquistate nel febbraio 1998.

Condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese sostenute dagli attori per il presente giudizio, che si liquidano in € 502,45 per spese e in € [redacted] per compenso professionale (di cui € [redacted] per fase di studio, € [redacted] per fase introduttiva e € [redacted] per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Forlì, li 14/10/2013

IL GIUDICE

Dr. ssa Barbara Vacca

